

GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 277

Adunanza 11 luglio 1994

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno 11 del mese di luglio alle ore 15,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Gian Paolo BRIZIO Presidente, Luciano MARENGO Vice Presidente e degli Assessori Guido BONINO, Mercedes BRESSO, Ugo CAVALLERA, Ettore COPPO, Vincenzo CUCCO, Paolo FERRARIS, Giampiero LEO, ~~Massimo MARINO~~, Renato MONTABONE, Lido RIBA, Angelo ROSSA, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l'Assessore: MARINO.

(Omissis)

D.G.R. n. 167 - 36625

OGGETTO:

D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15,7 e 8 - Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Schede dal n. 223/1 al n. 223/6.

A relazione del Presidente Brizio:

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

atteso che per l'art. 4 spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di impianto in altra località;



considerato che, ai sensi dell'art. 7, l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti;

viste le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 dagli Enti o Imprese di cui all'Allegato A;

esaminato il progetto presentato a corredo delle predette domande di autorizzazione;

considerati i pareri favorevoli espressi dai Sindaci interessati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 203/1988;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la legge 21 Gennaio 1994, n. 61;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività degli Enti o Imprese di cui all'allegato A;
- di vincolare l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'allegato B (schede dal n. 223/1 al n. 223/6);
- di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nell'allegato B (schede dal n. 223/1 al n. 223/6);
- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell'Ente Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'allegato (schede dal n. 223/1 al n. 223/6);
- di affidare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1994 n. 61, i compiti di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie ai Servizi di Igiene Pubblica ed ai Laboratori di Sanità Pubblica del UU.SS.SS.LL. competenti per territorio;
- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988;
- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. Luglio 1934, n. 1265.

Gli Enti o Imprese di cui all'Allegato A dovranno presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.



203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione qualora intendano effettuare:

- a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
- b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

Gli Enti o Imprese di cui all'allegato A dovranno richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

Gli Enti o Imprese di cui all'allegato A dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli Enti o Imprese di cui all'allegato A, autorizzati con la presente deliberazione a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella precedente sede, elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella stessa.

Gli allegati A e B (schede dal n. 223/1 al n. 223/6) sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.


(O m i s s i s)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Gian Paolo Brizio

Segreteria della Giunta
Il funzionario verbalizzante
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 11 luglio 1994.

bf



ALLEGATO "A"

Elenco degli Enti o Imprese autorizzate ai sensi degli articoli 6, 15, comma 1, lettere a) e b) e 7 del D.P.R. n.203/1988.

ENTE o IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE IMPIANTO	CODICE IMPIANTO	ART.	NUMERO SCHEDA
OLM SRL	TORINO (TO)	SOMMARIVA BOSCO (CN)	04222000005	15b	223/1 di 4 pagine
PIAZZOLLA DONATO E C SNC	CASALE CORTE CERRO (NO)	CASALE CORTE CERRO (NO)	03038000033	6	223/2 di 4 pagine
ACETATI SPA	VERBANIA (NO)	VERBANIA (NO)	03156000009	6	223/3 di 6 pagine
AET TELECOMUNICAZIONI SPA	TORINO (TO)	RIVOLI (TO)	01219000200	15b	223/4 di 4 pagine
LA MODERNA DI PACICO ITALO FRANCO	DOMODOSSOLA (NO)	DOMODOSSOLA (NO)	03061000030	6	223/5 di 4 pagine
URETEC SPA	MONDOVI' (CN)	MONDOVI' (CN)	04130000073	6	223/6 di 4 pagine



Benelli

Colly

ALLEGATO "B"

pag. 1 scheda n. 223/3

CODICE IMPIANTO: 0315600009

ENTE/IMPRESA: ACETATI SPA

Partita IVA: 01249600030

Cod.Fiscale: 01352450066

Sede Legale nel Comune di: VERBANIA

(Prov. NO)

Viale AZARI

n.ro 110

IMPIANTO: ACETATI SPA

da ubicarsi nel Comune di: VERBANIA

(Prov. NO)

Viale AZARI

n.ro 110

per la produzione di: MATERIE PLASTICHE

Domanda ex art. 6 DPR 203/88 pervenuta il 04/01/94 Prot.n. 114
integrata il 31/05/94 Prot.n. 6811 ed il 06/06/94 Prot.n. 6957

Concernente: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI POLIETILENTEREFTALATO (PET)

Parere Sindaco del Comune di: VERBANIA
pervenuto il 21/03/94 Prot.n. 3716

Limiti di emissione: vedi allegato B1.

Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato B2

Termine di messa a regime dell'impianto: 30 giorni dalla data di
avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 8,
comma 1 del D.P.R. n.203/1988.

Modalita' e periodicitá' degli autocontrolli:

Punti di emissione da 4 a 16, da 23 a 45: NESSUN RILEVAMENTO.

Punti di emissione 1,17,18,19,20,46: rilevamento ogni 3 anni delle
emissioni, nelle piu' gravose condizioni di esercizio, verificando
tutti i parametri contenuti nell'allegato B1.



Handwritten signature



IMPIANTO: ACETATI SPA				CODICE IMPIANTO: 03156000009			ALLEGATO "B1" Pag. 1		Scheda n° 223/3		
punto di emissione numero	provenienza	portata [m ³ /h a 0 °C e 0,101 MPa]	durata emissione [h/giorno]	frequenza nelle 24 h	temperatura [°C]	tipo sostanza inquinante	limiti emissione		altezza punto di emissione dal suolo [m]	diametro o lati sezione [m o x x r]	tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0 °C e 0,101 MPa]	[Kg/h]			
1	SFIATI N°3 SERBATOI STOCCAGGIO MEG DA 900,300 E 100 m ³	150	24	DISC	AMB	S.O.T.	---	0,030			ABBATTITORE AD UMIDO
4,5	SERBATOI DOWTHERM A		24	DISC	AMB	EMISSIONE TRASCURABILE					-----
6	SERBATOIO TEG 1,5 m ³		24	DISC	AMB	EMISSIONE TRASCURABILE					-----
13,14,15,16 (*)	SFIATI SERBATOI DOSAGGIO CATALIZZATORE, ALIMENTAZIONE MEG E MISCELAZIONE INIBITORE		24	DISC	30	EMISSIONE TRASCURABILE					-----
17,18,19 (*)	ESSICCATORI PET AMORFO	20000	24	CONT	EC	POLVERI TOTALI S.G.T.	10 5	0,200 0,100		0,5x0,5	
20	SFIATI SERBATOIO MEG RAFFINATO, SERBATOI RACCOLTA FONDO COLONNE E RACCOLTA FANGHI COLONNE	10	24	DISC	40	S.O.T.	---	0,030			ABBATTITORE AD UMIDO
23	SFIATO SERBATOIO EG PER STABILIZZAZIONE		24	DISC	50	EMISSIONE TRASCURABILE					



(*) Parametri riferiti a ciascun camino



IMPIANTO: ACETATI SPA

CODICE IMPIANTO: 03156000009

ALLEGATO "B1" Pag. 2

Scheda n° 223/3

punto di emissione numero	provenienza	portata [m3/h a 0 °C e 0,101 MPa]	durata emissione [h/giorno]	frequenza nelle 24 h	temperatura [°C]	tipo sostanza inquinante	limiti emissione		altezza punto di emissione dal suolo [m]	diametro o lati sezione [m o mm]	tipo di impianto di abbattimento
							[µg/m3 a 0 °C e 0,101 MPa]	[Kg/h]			
24	SFIATO SERBATOIO RACCOLTA TESTE COLONNE DI RECUPEREG		24	DISC	160	EMISSIONE TRASCURABILE					-----
25	SFIATO SEPARATORE DI FASE OLIO DIATERMICO		24	DISC	35	EMISSIONE TRASCURABILE					-----
26	SFIATO SERBATOIO ALIMENTAZIONE IPA		24	DISC	30	EMISSIONE TRASCURABILE					-----
27 ÷ 36 e 41 ÷ 45 (*)	SFIATI SILOS STOCCAGGIO PET		24	DISC	AVR	EMISSIONI TRASCURABILI					FILTRO A TESSUTO
37,38,39 (*)	SFIATI SILOS STOCCAGGIO PTA		24	DISC	AVR	EMISSIONI TRASCURABILI					FILTRO A TESSUTO
40	SFIATI SILOS STOCCAGGIO IPA		24	DISC	AVR	EMISSIONE TRASCURABILE					FILTRO A TESSUTO

(*) Particelle a ciascun carino



IMPIANTO: ACETATI SPA

CODICE IMPIANTO: 03156000009

ALLEGATO "B1" Pag. 3

Scheda n° 223/3

punto di emissione numero	provenienza	portata [m ³ /h a 0 °C e 0,101 MPa]	durata emissione [h/giorno]	frequenza nelle 24 h	temperatura [°C]	tipo sostanza inquinante	limiti emissione		altezza punto di emissione dal suolo [m]	diametro o lati sezione [m o mm]	tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0 °C e 0,101 MPa]	[Kg/h]			
46	GENERATORE DI CALORE A METANO PER RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO E TRATTAMENTO ARIA DI STRIPPAGGIO ACQUE DI PROCESSO E SFIATI DERIVANTI DA: POZZETTI CALDI CONDENSATORI SPRAY, SERBATOIO RACCOLTA LIQUIDI DA EIETTORI, SERBATOIO NEG. DI RECUPERO, GUARDIA IDRAULICA SU COLLETTORE SFIATI APPARECCHIATURE DI PROCESSO	17000	24	CONT	200	POLVERI TOTALI NO _x (come NO ₂) SO _x (come SO ₂) S.O.T.	5 200 10	0,085 3,400 0,170	20	0,75	-----
47	TORRE EVAPORATIVA	POCO SIGNIFICATIVO AI SENSI DEL DPR 25/07/91									



- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nell'allegato B1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B1.
- 4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 5) Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991 e dei punti di emissione n° 4,5,6,13,14,15,16,23,24,25,26 e da 27 a 45, per gli adempimenti di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. n.203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato B1.
- 6) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'articolo 8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, nonché quelli periodici prescritti nell'allegato B, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della USSL ed al Sindaco.
- 7) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n.158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. In ogni caso deve essere evidenziata la presenza di ogni singola sostanza organica determinabile con metodo gas-cromatografico (metodo UNICHIM n.631). Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

